

responsabilità del Parlamento di favorire il recupero di credibilità delle istituzioni bancarie.

Infatti, se una parte del mondo delle banche è entrato in crisi, oppure è stato causa di crisi, la nostra responsabilità ci suggerisce di non esprimere un giudizio negativo sul sistema bancario; anzi, il nostro compito è restituire fiducia ai nostri risparmiatori e alle nostre piccole imprese, affinché credano ancora nella possibilità di ripresa dell'economia e nella serietà non solo, come in questo particolare caso, delle istituzioni finanziarie, ma anche delle istituzioni in generale.

La nostra responsabilità, dunque, ci permette di esprimere un giudizio positivo (anche se non intendo dare una valutazione definitiva prima della votazione finale) su tutto il lavoro prodotto in Commissione, sulla relazione svolta e sulla necessità di avere, comunque, uno strumento efficace ed urgente per rispondere, in modo serio ed il più possibile onesto e credibile, ai problemi emersi, perché ciò diventa un fattore positivo di creazione di stabilità per il paese (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Quartiani. Ne ha facoltà.

**ERMINIO ANGELO QUARTIANI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, il decreto-legge all'attenzione del Parlamento, recita: « Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza », anche se è conosciuto come « decreto salva-Parmalat ».

È noto, infatti, che il presente decreto-legge ha preso le mosse da una particolare ed urgente situazione determinatasi per il gruppo Parmalat, con il rischio di chiusura immediata di attività industriali importanti per il paese, date sia dalle risorse economiche e umane impiegate nelle aziende del gruppo industriale, sia dalla rilevante quantità di imprese agricole legate a tale impresa da contratti di fornitura, dalla produzione dedita alla trasfor-

mazione e al confezionamento dei prodotti e dai servizi alle imprese.

Si trattava, dunque, e si tratta, comunque, di un evento di rilevanza internazionale, che agisce sul mercato globale non solo dei prodotti e delle relazioni finanziarie e bancarie, ma anche delle relazioni tra industrie e mercati dei diversi paesi interessati dalla presenza del gruppo di Parma; esso agisce, peraltro, nel rapporto, non meno rilevante, tra industrie e risparmiatori. Si apprende oggi, infatti, che a settembre il « buco » finanziario era di oltre 14 miliardi di euro, accrescendo, con ciò, l'ansia e le attese.

Senza il tono della polemica, ma con l'obiettività che deve essere assunta a parametro dell'analisi delle condizioni in cui si trova il paese ed il suo settore industriale, anche dopo quell'11 settembre, data a partire dalla quale si sono moltiplicati i segni della stagnazione ed i rischi della recessione (in particolare, nel settore produttivo dell'industria nazionale impegnata nel mercato globale), vorrei significativamente far presente, tuttavia, che con la stagnazione e la recessione si poteva prevedere, in qualche modo, l'aumento anche dei rischi di criminalità economica e finanziaria.

La Parmalat è solo l'ultima delle società che giungono al limite dello stato di insolvenza, oppure che si trovavano in fase di accertamento per l'avvio della procedura di amministrazione straordinaria già alla data di confezionamento del decreto-legge in discussione.

Cito una delle società che hanno ottenuto la procedura di cui al cosiddetto Prodi-bis il 22 dicembre, vale a dire il giorno prima che il Governo adottasse il decreto-legge al nostro esame: si tratta della Tecnosistemi Spa di Milano, con duemila dipendenti, operante in tutto il mondo nel settore informatico e delle telecomunicazioni e caratterizzata da un capitale di lavoro e di sapere di alta qualità, eccellente sul piano delle prestazioni industriali, essa stessa vittima, però, di processi di finanziarizzazione spinta e dei giochi delle cosiddette scatole cinesi, distratta dal *core business* e votata al

fallimento certo se non fosse stata adottata per tempo la procedura di amministrazione straordinaria prevista dal decreto legislativo n. 270 del 1999.

Ora chiedo al Governo quante società siano state sottoposte ad accertamento per l'avvio della procedura di amministrazione straordinaria nel 2002 e nel 2003 e quante siano in procinto di esserlo. È possibile che nuove procedure e, naturalmente, snellimenti delle stesse, siano stati proposti soltanto a seguito del caso eclatante di Parmalat, la cui entità non poteva essere nascosta? Esiste, probabilmente, una responsabilità oggettiva del Governo se alcune aziende, non avendo beneficiato delle stesse condizioni di cui beneficia oggi — per fortuna! — Parmalat, vanno incontro ad un sicuro fallimento anziché ad un piano di salvataggio e di ristrutturazione.

Domando ancora: è possibile che procedure di urgenza vengano adottate solo per le grandi aziende e non anche per quelle piccole e medie, che rappresentano l'ossatura vitale della nostra identità produttiva nel mondo? È vero: dopo il decreto che ha parzialmente modificato la legge Prodi, per il salvataggio di aziende che hanno più di 200 dipendenti (quindi, per le aziende medio-grandi), vale ancora lo stesso Prodi-*bis*, ma il salvataggio va incontro alla procedura di infrazione europea se supera la durata di sei mesi; inoltre, anche la ristrutturazione è passibile, in qualche modo, di essere interpretata in termini di aiuti di Stato impropri. Vorrei altresì sottolineare che queste aziende, pur aventi più di 200 dipendenti, non hanno la possibilità di beneficiare di una celere definizione della procedura volta ad ottenere l'amministrazione straordinaria: queste aziende debbono infatti attendere la dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del tribunale competente.

Il quadro è il seguente. D'ora in poi, per le aziende che hanno i requisiti dei mille dipendenti e di un alto debito (ma mi domando perché mai non debbano essere sottoposte a procedura di ristrutturazione quelle che, pur essendo in crisi, abbiano un debito inferiore), può essere

adottata una procedura privilegiata, trattata direttamente dal ministro delle attività produttive.

Ciò pone problemi di equità e di *par condicio* anche dal punto di vista della norma costituzionale. Sotto questo profilo, occorrerà riflettere e, semmai, provvedere ai necessari aggiustamenti, affinché la norma risponda pienamente ai requisiti di costituzionalità richiesti. Credo, anzi, che alcuni miglioramenti possano e debbano essere introdotti da questo Parlamento già nel corso della conversione in legge, proprio per evitare che la norma venga impugnata da soggetti i quali si ritengano privati di un'opportunità che, invece, viene discrezionalmente concessa ad altri.

Segnalo che, quando è consegnata in mano alla decisione esclusiva del potere politico-amministrativo di un ministro, anziché nelle mani di un tribunale terzo, secondo criteri prestabiliti nella norma, tale discrezionalità costituisce un fattore di possibile speditezza della decisione — certo — ma, nel contempo, anche una prerogativa che va al di là della neutralità, dell'imparzialità di un soggetto terzo quale può essere il magistrato. In tal modo, essa rischia di degenerare in eccessi di soggettività politica a vantaggio di taluni ed a danno di altri. Non oso parlare di favori o di sfavori, anche se, nella norma, è insita la logica dello scambio, che, naturalmente, va evitata e non perseguita.

Dico ciò, dunque, non per evocare il rischio dello scambio, ma per evitarlo, anche attraverso un'adeguata revisione, in quest'aula, del decreto-legge, così come è stato proposto dal Governo e parzialmente modificato in Commissione e come facciamo noi con le proposte emendative presentate dal gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo.

Peraltro, vorrei ricordare che l'obiettivo del legislatore non può essere solo il salvataggio di un'azienda, ma anche la difesa dei risparmiatori, degli investitori e dell'occupazione, vale a dire la stabilità del sistema economico e la qualità della sua democraticità, che è condizione per una più ampia e forte democrazia.

Anzitutto, l'eccesso di discrezionalità nelle mani del ministro va temperato almeno da alcuni accorgimenti da inserire in norma per controbilanciarne i poteri. Quali? Ad esempio la definizione puntuale della documentazione necessaria per presentare istanza di amministrazione straordinaria da parte degli imprenditori oppure la riproposizione dei criteri per la nomina del commissario straordinario, già stabiliti dalla legge Prodi: vanno riproposti, anziché, di volta in volta, definiti dal ministro, che, peraltro, con relativa perdita di tempo utile, dovrebbe provvedervi con propri decreti ministeriali, oppure, una maggiore garanzia per coloro che possono opporsi o decidano di opporsi all'amministrazione straordinaria, riproponendo integralmente l'articolo 33 del decreto legislativo n. 270 del 1999. Va poi potenziata e garantita la rappresentanza dei creditori, come quella dei lavoratori, nel comitato di sorveglianza. Va ripresentato, nella sua integrità, l'articolo 56 della legge Prodi, che indica chiaramente cosa deve contenere il programma di ristrutturazione, proprio per evitare trattamenti difformi tra impresa ed impresa. Va meglio definito l'istituto del concordato che il Governo non aveva previsto nel testo che ha proposto al Parlamento e che, parzialmente, è stato introdotto dal relatore in Commissione; ciò va ulteriormente migliorato. Al riguardo, va garantita non solo la maggioranza dei creditori per le decisioni, ma anche la rappresentanza dei due terzi dei crediti, per meglio difendere i piccoli risparmiatori, così come, sul versante della restituzione dei crediti, potrebbero essere previsti, per i creditori, obbligazioni convertibili e titoli di debito. Vanno agevolate, anche con crediti di imposta compensabili, le aziende fornitrici di aziende in crisi (spesso piccole e medie aziende). Va evitata — mi rivolgo anche ai colleghi del gruppo di Alleanza nazionale che lo hanno riproposto, oggi, nel corso della discussione — la procedura dell'intesa tra ministri; anche per la Parmalat, basta il Ministero delle attività produttive, perché un eccesso di intese tra ministeri non produrrebbe altro che una procedura buro-

cratica appesantita e ancor di più accentrata nei ministeri, più di quanto già il decreto-legge non faccia.

Inoltre, credo che la responsabilità della gestione delle imprese deve essere chiaramente posta in capo al commissario, rendendo esplicito che al Ministero e al ministro spettano essenzialmente poteri di vigilanza, non di gestione, e che tali poteri di vigilanza non possono, né eludere né sostituire quelli propri della magistratura. Ciò è importante, proprio per evitare di far tornare dalla finestra ciò che, negli anni passati, gli italiani hanno cacciato dalla porta, ossia le logiche aberranti delle vecchie partecipazioni statali, ancor più nel periodo della loro degenerazione e dello Stato imprenditore in tutto, capace di inquinare il mercato attraverso la sua ingombrante presenza.

Questa non è una cosa del passato: è un aspetto che interessa noi. Deve interessare il modo di legiferare di questo Parlamento e del Governo nazionale. Regole dunque, non gestione dell'economia.

Anche questo decreto-legge deve attenersi a questo spirito, a questo compito fondamentale di uno Stato moderno. Al riguardo, vorrei che risultasse in modo evidente che, nonostante i Democratici di sinistra-l'Ulivo non voteranno contro il decreto-legge, il nostro voto di astensione sul decreto è strettamente legato non solo al recepimento di alcune importanti modifiche da noi richieste, da me riassunte e dal collega Gambini più ampiamente illustrate, ma anche ad una precisa e visibile volontà del Governo che si manifesti in modo esplicito nel corso del dibattito, affinché resti chiaro che non sia possibile l'utilizzo della norma al fine di configurare una stortura nel mercato e nell'organizzazione delle aziende né nel rapporto delle stesse con lo Stato ed il ministero o il ministro e viceversa. Nessun ministero è autorizzato a surrogare i compiti propri del mercato e men che meno a definire, in luogo del mercato, acquisti, vendite o affitti di aziende o rami di aziende in crisi. Deve cioè risultare chiaro che non si è aperta e non si aprirà nessuna svendita con saldi di occasione sulla piazza italiana

per nessuno. Ciò vale per tutti i potenziali acquirenti italiani ed esteri; per tutti deve valere questa norma e questo modo di comportarsi. Ciascuno dovrà pagare ciò che acquista in base al suo valore di mercato e chi acquista dovrà farlo sulla base di precisi dispositivi anche di gara ad evidenza pubblica, ove previsto.

Se ciò risulta chiaro, la nostra astensione non può essere perciò intesa come benevola concessione ad un ministero e a un ministro, che volessero così accrescere di poteri impropri le funzioni loro assegnate dalla legge. La nostra astensione è soprattutto legata alla fiducia che riponiamo nei lavoratori, nei dipendenti, nei dirigenti onesti, negli imprenditori come negli operatori onesti, alle prese con le gravi crisi industriali di quelle aziende, dalle quali, con impegno e con intraprendenza, sapranno certo risollevarsi, riconsegnando al paese le condizioni per una industria migliore, più competitiva, più trasparente, più libera da vincoli impropri ed eticamente all'altezza delle responsabilità che le competono nella società. Ciò vale per i lavoratori e per le imprese del gruppo Parmalat come per tutte le imprese che oggi e domani si trovino in stato di insolvenza e ricerchino le strade per il rilancio produttivo ed occupazionale.

L'auspicio è che l'urgenza di oggi ci porti ad una riflessione di più ampio respiro sulle politiche industriali, che non si sono fatte e che non si fanno oggi in questo paese, guardando cioè oltre la pur decisiva esigenza di evitare truffe e mancati controlli attraverso la riorganizzazione ed il rafforzamento delle competenze e dei poteri delle autorità a ciò preposte — dalla Banca d'Italia, alla Consob e all'antitrust —, che vanno immediatamente e certamente perseguite, si badi bene. Queste misure, però, vanno inserite in un quadro di certezze naturalmente date anche da scelte strategiche, che vanno compiute in modo limpido per il settore alimentare ed agroalimentare come per tutta l'industria italiana, grande, piccola e media. A ciò il Governo non può sottrarsi, né di volta in volta può provvedervi con

decreti d'urgenza, né credo il Parlamento italiano possa attendere solo l'iniziativa del Governo.

La Commissione attività produttive della Camera, grazie anche all'impegno del suo presidente, l'onorevole Tabacci, ha concluso la sua indagine conoscitiva sulla crisi del settore industriale; il quadro tracciato e gli indirizzi che ne derivano potrebbero essere l'occasione per formulare proposte avanzate e credibili per rilanciare l'economia del nostro paese.

Non vorrei, insomma, che altri casi specifici possano costituire la circostanza che spinga il Governo a proporre altri decreti e norme in maniera frammentata; non vorrei che, sfruttando la situazione specifica di allarme dell'opinione pubblica, del mercato e dei risparmiatori, ci si approfitti per accreditare al ministro e al Ministero delle attività produttive compiti propri dell'autorità giudiziaria e delle autorità terze.

Non vorrei che questo decreto-legge determinasse le condizioni per aprire la strada a comportamenti ed a ruoli impropri nelle nomine dei commissari straordinari e nella definizione dei poteri degli stessi.

Le possibili ricadute nella vecchia malattia del ministerialismo e della burocrazia statalista vanno evitate: il Governo dimostri di volerle evitare in concreto.

Comunque, il gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, l'opposizione di centro-sinistra, farà di tutto per evitare queste ricadute, certo con l'impegno propositivo, ma anche con la necessaria vigilanza su tutta la fase di attuazione del cosiddetto decreto salva Parmalat. Così vigilerà su quei casi che potranno manifestarsi in futuro, come non mancherà di vigilare sui casi già manifestatisi, quali Cirio, Giacomelli e Tecnosistemi, che già sono in amministrazione straordinaria.

I Democratici di sinistra si comporteranno come deve fare una forza di opposizione responsabile, ma al tempo stesso garante del buon funzionamento delle istituzioni, nell'interesse dei cittadini risparmiatori, dei cittadini consumatori, dei cittadini lavoratori, nell'interesse dell'Italia

che produce e risparmia e nell'interesse delle sue famiglie (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo  
— A.C. 4592)**

PRESIDENTE. Constatò l'assenza del relatore, onorevole Gastaldi: si intende che abbia rinunciato alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

MARIO VALDUCCI, *Sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei svolgere solo alcune considerazioni sul provvedimento in discussione. Si tratta di un provvedimento che riguarda eventi catastrofici di natura economica, che incidono profondamente sul tessuto economico e industriale del nostro paese. Ricordo che i parametri di riferimento sono mille dipendenti e mille milioni di euro di debiti: si tratta di parametri molto alti per il tessuto economico del nostro paese, composto prevalentemente da piccole e medie imprese. Nel momento in cui si generano stati di insolvenza di tali dimensioni, si registrano gravi ripercussioni anche sull'intero settore economico del paese e sull'indotto collegato a questi grandi complessi industriali.

Riteniamo che l'intervento del Governo in questi casi si renda necessario e opportuno, così come è necessario ed opportuno che il Governo si assuma le proprie responsabilità. Ricordo che con quelle che nei tribunali vengono denominate procedure concorsuali ben poche volte si riescono, percentualmente, a rimborsare in modo non dico adeguato ma minimamente adeguato i creditori nella loro generalità.

Ritengo, quindi, sicuramente necessaria l'assunzione di questa responsabilità politica quando si creano situazioni di crisi aziendali di così vasta dimensione per la nostra economia.

Non si tratta di voler far prendere arbitrariamente decisioni al commissario delegato a seguire la crisi aziendale di questi complessi industriali, ma sicuramente vi è la necessità di far sì che la procedura prevista consenta al commissario di governare queste gravi crisi aziendali con tutti gli strumenti disponibili del caso.

Questa era la volontà del Governo quando ha adottato il decreto-legge e penso di poter dire che questa era la volontà dell'intera Commissione parlamentare attività produttive, che ha lavorato sul testo iniziale del Governo, emendandolo positivamente anche nel senso indicato dagli interventi che mi hanno preceduto.

I dubbi riguardavano il tema dello stato di insolvenza — nel testo emendato si prevede un avvicinamento del momento della nomina del commissario rispetto alla dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del tribunale — e quello delle azioni revocatorie, per le quali è stato esplicitamente previsto che debbano svolgersi nell'interesse di tutti i creditori. Infine, si evidenziano gli importanti emendamenti che vanno nella direzione di inserire temi determinanti nella strumentazione da attribuire al commissario, quali quelli del concordato e dell'accertamento del passivo.

Sicuramente — e non farò una replica di natura generale sui temi di politica industriale perché non è questa la sede idonea —, il decreto legislativo n. 270 del 1999 necessita di grandi modifiche per far sì che lo strumento riguardante le aziende in crisi con più di 200 dipendenti sia reso ancora più efficace e diretto nella propria azione. Penso tuttavia che questo tema debba essere trattato in sede di riforma del diritto fallimentare, che sicuramente il Governo e il Parlamento dovranno affrontare nei prossimi mesi.

Vi è l'esigenza di tutelare non soltanto i creditori intesi in senso stretto, come creditori dell'azienda, e chi opera nella stessa, ma anche quelle decine di migliaia di risparmiatori che avevano investito i loro risparmi in questo tipo di investi-

menti. Ricordiamo che i casi qui citati — Parmalat, Cirio, Giacomelli — riguardano società non solo quotate in borsa, ma che avevano emesso, nel corso degli ultimi tre o quattro anni, titoli obbligazionari sui mercati internazionali in grande quantità.

Per questa ragione, ritengo che lo strumento in esame sia necessario ed essenziale per affrontare le crisi aziendali; ma credo che sia fondamentale anche il lavoro svolto dalle Commissioni competenti, e dal Parlamento nel suo complesso, sui temi legati alla tutela del risparmio e dei risparmiatori, che richiedono un approfondimento dopo gli eventi degli ultimi mesi.

Infine, si tratta di un provvedimento che riguarderà i grandi complessi aziendali e tutti i settori della nostra economia; sicuramente, il settore dell'agroalimentare rappresenta uno dei settori primari della nostra economia, ma questa è composta anche di altri comparti. Per questa ragione, non possiamo vincolare l'intesa del ministero rispetto ad aziende che potrebbero entrare in questa procedura e che appartengono ad altri settori dell'economia (non voglio qui citarle perché, un domani, una di tali aziende potrebbe entrare in crisi e quindi io sembrerei una persona che non guarda ottimisticamente al futuro). L'intesa di un Ministero come quello delle politiche agricole e forestali su altri temi sembrerebbe del tutto fuori luogo.

Penso quindi che l'intesa debba rimanere, ma precisando che, quando si interviene in qualità di commissario straordinario dinanzi ad una grave crisi dell'economia nazionale (perché di questo stiamo parlando, e non di una singola azienda), meno « scalini » burocratico-politici e meno vincoli si inseriscono, maggiore è la probabilità che i commissari operino in modo utile ed efficace per il riequilibrio aziendale, ma anche per fare in modo che l'economia di un paese come il nostro riesca a superare questi momenti di grave crisi industriale.

Per tale ragione, ritengo vi sia ancora la possibilità, nel corso del dibattito parla-

mentare, di migliorare ulteriormente il testo per contribuire alla soluzione delle grandi crisi aziendali.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia (4594) (ore 17).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento del tribunale delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia.

**(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 4594)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Falanga, ha facoltà di svolgere la relazione.

CIRO FALANGA, *Relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge in esame, composto da nove articoli portati ad otto dopo l'esame in sede referente della Commissione, contiene disposizioni urgenti dirette ad intervenire su varie materie attinenti a diversi settori dell'amministrazione della giustizia.

In particolare, l'articolo 1 detta disposizioni urgenti relative al funzionamento ed alla composizione dei tribunali delle

acque. Come già evidenziato nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto-legge, le disposizioni di cui all'articolo in esame intendono assicurare la completa ripresa dell'operatività dei tribunali delle acque. Infatti, a seguito delle pronunce della Corte costituzionale nn. 305 e 353 del 2002, i tribunali medesimi sono stati posti nell'impossibilità di esercitare la giurisdizione.

Secondo la prima pronuncia, la mancata previsione da parte delle norme istitutive della nomina di membri supplenti dei titolari determina l'incostituzionalità del combinato disposto degli articoli 139 e 143, comma terzo, del regio decreto n. 1775 del 1933 nella parte in cui non sono previsti meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del collegio del tribunale. Con la seconda sentenza, la normativa sui tribunali delle acque è illegittima nella parte in cui prevede che siano aggregati al tribunale membri tecnici dell'ex genio civile, di cui uno deve intervenire nel collegio giudicante.

In effetti, la prima pronuncia della Corte costituzionale ha accertato la violazione degli articoli 24, primo comma, 102, 103, 111, primo e secondo comma, e 113 della Costituzione in quanto, nel caso di astensione obbligatoria o in altre ipotesi di legittimo impedimento di uno o più componenti del tribunale, la mancata previsione di membri supplenti e l'impraticabilità di forme di temporanea sostituzione determinerebbero l'impossibilità di comporre il collegio giudicante in conformità alla disciplina processuale vigente, traducendosi, essenzialmente, in una lesione del diritto alla tutela giurisdizionale ed in un *vulnus* al corretto e regolare esercizio della giurisdizione sotto i diversi profili evocati dai parametri costituzionali indicati.

La seconda sentenza, che ha fatto riferimento alla composizione del collegio giudicante da parte di funzionari del genio civile, ha accertato la violazione del principio di cui all'articolo 108 della Costituzione e del principio di indipendenza e terzietà del giudice quale elemen-

ziale alla stessa intrinseca natura della giurisdizione, che si identifica nell'indipendenza istituzionale del giudice e nella sua posizione di terzo imparziale qualunque siano le parti in giudizio, compresa la pubblica amministrazione. Detto principio, quindi, riguarda anche i giudici delle giurisdizioni speciali ed i componenti cosiddetti laici che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Il comma 1 dell'articolo 1 preventivamente stabilisce un limite temporale dell'efficacia delle disposizioni dettate dal comma medesimo, tutte volte a dare attuazione alle citate sentenze della Corte costituzionale. Si tratta dell'entrata in vigore della complessiva riforma della disciplina concernente la giurisdizione in materia di acque pubbliche. In realtà, non può dirsi che trattasi di una vera e propria clausola abrogativa, in quanto sarebbe impossibile prevedere con una norma la temporanea efficacia della stessa in attesa del verificarsi di un momento futuro ed incerto quale quello della complessiva riforma della materia.

Si può leggere questa parte del comma 1 dell'articolo 1 come una sorta di manifestazione d'intento circa la volontà di riformare la materia del tribunale delle acque, alla quale non è ricollegabile alcun effetto normativo. Questa disposizione, interpretata in tal modo, è inserita in modo corretto. In particolare, si modifica l'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, prevedendo la sostituzione nel collegio giudicante dei tre funzionari dell'ex genio civile con tre esperti iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, adottata su proposta del presidente della corte d'appello. Si inserisce, inoltre, nel citato regio decreto, l'articolo 139-*bis*, diretto a prevedere la nomina, nelle stesse forme stabilite per i titolari, di componenti supplenti del tribunale superiore delle acque, retribuiti per il servizio effettivamente prestato. Con queste due disposizioni si evita, quindi, di incorrere in quelle violazioni che la stessa Corte costituzionale ha indicato.

L'articolo 2 del decreto-legge riconferma nelle funzioni, fino al 31 dicembre 2004, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, il cui mandato sarebbe dovuto scadere entro il 31 dicembre 2003.

Passiamo ora ad esaminare la composizione dei tribunali ordinari, nonché la necessità di tenere ancora in carica i giudici onorari, i quali in qualche maniera risolvono il grave disagio in cui versa l'amministrazione della giustizia. Al riguardo, la norma si rende necessaria perché la disciplina di dettaglio per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari è stata recentemente oggetto di riforma da parte di due circolari del Consiglio superiore della magistratura del 26 maggio 2003. Al fine di consentire una più celere definizione delle procedure ed una tempestiva copertura dei posti scoperti, le nuove circolari innovano radicalmente le modalità di reclutamento dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari. L'attuale sistema, sostanzialmente casuale, viene sostituito da una procedura di tipo concorsuale decentrata, mediante la predisposizione in ogni distretto di corte d'appello, da parte del consiglio giudiziario, di una graduatoria degli aspiranti, con validità biennale, alla quale attingere periodicamente in tutti i casi di vacanza di organico.

La necessità e l'urgenza di provvedere è derivata da un fatto molto singolare. Le citate circolari del Consiglio superiore della magistratura del 26 maggio 2003, di modifica della disciplina relativa ai criteri di nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, prevedevano la data del 30 luglio 2003 quale termine ultimo per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti magistrati onorari. Tuttavia, i decreti del ministro della giustizia del 18 luglio 2003, di recepimento delle indicate circolari, sono stati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* solo il 6 novembre 2003, quindi dopo che il termine del 30 luglio 2003 era ampiamente scaduto. Essendo, pertanto, impossibile assicurare tempestivamente,

per l'inizio del 2004, l'entrata in servizio dei nuovi magistrati onorari ed anche in considerazione dei tempi tecnici necessari alle selezioni e al tirocinio, l'articolo 2 del decreto-legge, per scongiurare vacanze di organico ed i prevedibili disservizi nell'amministrazione della giustizia, provvede a riconfermare nell'ufficio, fino al 31 dicembre 2004, la quota di magistrati onorari di tribunale (circa 800 giudici secondo la relazione governativa), i quali, già confermati dopo il primo mandato triennale, avrebbero dovuto lasciare l'incarico per il raggiunto limite di sei anni, fissato dall'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario.

L'esame in sede referente si è concentrato in particolare sull'articolo 3, che sostituisce integralmente l'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), che, qualora non fosse stato emanato il decreto-legge in esame, sarebbe dovuto entrare in vigore nella sua originaria formulazione il 1° gennaio 2004.

L'articolo 132, nel testo originario, poneva, secondo il Governo, due ordini di problemi: da un lato, faceva riferimento espressamente ai soli dati relativi al traffico telefonico, non potendosi applicare, pertanto, anche ai dati relativi ad Internet; dall'altro, prevedeva, per finalità di accertamento e repressione di reati, un termine massimo per la conservazione dei dati pari a 30 mesi, non prorogabile nemmeno in caso di commissione di delitti di particolare gravità che, assai frequentemente, implicano la necessità di indagini lunghe e complesse.

Al fine di ovviare a tali difficoltà, il decreto-legge ha eliminato ogni riferimento alla natura telefonica del traffico: si parla più genericamente di dati di traffico ed è stata prevista la possibilità di proroga del termine massimo di conservazione dei dati per un periodo di ulteriori 30 mesi. Ciò quando debbano essere perseguiti i delitti in danno di sistemi informatici o telematici e quelli di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

La Commissione, dopo un approfondito esame, al quale hanno partecipato, attraverso lo strumento dell'audizione, anche il Garante per la protezione dei dati personali ed il Procuratore nazionale antimafia, ha ridotto, sotto i profili oggettivi e temporali, la portata dell'obbligo di conservazione dei dati di traffico (che rimane circoscritto al traffico telefonico ed alla corrispondenza in via telematica). Inoltre, il termine per la conservazione dei dati è stato ridotto a 24 mesi, prorogabili per ulteriori 24 mesi, sempre quando debbano essere perseguiti quei gravi delitti, per i quali il decreto-legge già prevedeva la proroga.

Il testo originario del decreto, nella parte in cui estende ai dati Internet l'obbligo di conservazione dei dati di traffico, è apparso alla Commissione non pienamente conforme al dettato costituzionale, in quanto, sia pure per esclusive finalità di perseguimento di particolari delitti, potrebbe comportare una limitazione eccessiva del diritto alla protezione dei dati personali ed alla libertà e segretezza della comunicazione.

Le modifiche apportate dalla Commissione, in particolare quelle che restringono alla sola comunicazione telematica l'obbligo di conservazione dei dati, escludendo, quindi, che debbano essere conservati anche quei dati telematici dai quali è possibile ricostruire la personalità e l'inclinazione dell'utente di Internet, consentono comunque di superare i dubbi di costituzionalità, trattandosi di dati non dissimili da quelli relativi ai tabulati telefonici.

Anche relativamente alle modalità di acquisizione e di conservazione dei dati, il decreto-legge contiene rilevanti innovazioni.

In riferimento alle prime, nulla disponeva il precedente testo dell'articolo 132. Il decreto-legge, invece, prevede una disciplina dettagliata e differenziata, a seconda che l'acquisizione dei dati debba avvenire nel corso dei primi 30 mesi o nel corso del periodo successivo. Nel primo caso, i dati sono acquisiti anche a seguito di istanza di parte, con decreto motivato dell'autorità

giudiziaria (pubblico ministero nel corso delle indagini e giudice nel corso del giudizio), ovvero direttamente dal difensore dell'indagato o dell'imputato, tramite estrazione di copia (articolo 391-*quater* del codice di procedura penale). Nel secondo caso, scaduto il termine dei primi 30 mesi, sia il pubblico ministero, sia il difensore devono rivolgersi al giudice, che provvederà con decreto motivato.

La Commissione ha modificato tale disciplina, rendendola maggiormente garantista e più conforme al principio costituzionale di parità delle parti processuali. Si è voluto precisare che spetta al giudice e non al pubblico ministero (una delle parti processuali) autorizzare l'acquisizione dei dati su richiesta delle parti.

Quanto alla disciplina delle modalità di conservazione di trattamento dei dati, mentre il precedente articolo 132 si limitava ad un rinvio ad un successivo decreto ministeriale, la nuova disposizione, pur prevedendo l'adozione di un decreto del ministro della giustizia, da emanarsi di concerto con il ministro dell'interno, con il ministro delle comunicazioni e con quello per l'innovazione e le tecnologie, su conforme parere del Garante, detta alcuni principi ai quali esso dovrà attenersi.

In particolare, dovranno prevedersi specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati al trattamento dei dati, analoghi a quelli contenuti nell'allegato B del codice; dovranno disciplinarsi le modalità di conservazione separata dei dati per il periodo successivo ai primi 24 mesi, garantendo che, nel corso di tale periodo, l'accesso sia consentito esclusivamente nell'ambito delle limitazioni prima esaminate — previo decreto motivato del giudice — e di quelle previste all'articolo 7 del codice civile; dovranno infine individuarsi le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, una volta trascorso il periodo di 30 mesi e quello eventuale di proroga.

L'articolo 4 aggiunge il comma 6-*bis* all'articolo 181 del decreto legislativo n. 196 del 2003. Si introduce una disposizione transitoria in materia di conservazione dei dati, relativi al traffico di abbo-

nati o di utenti, in possesso del fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica alla data del 31 dicembre 2003.

L'articolo 123 del codice civile prevede che il trattamento dei dati relativi al traffico, in particolare di quelli strettamente necessari ai fini di fatturazioni o pagamenti per interconnessione, sia consentito per un periodo della durata massima di 6 mesi. In via transitoria — cioè, fino alla data del 31 dicembre 2005 — si dispone, invece, che la conservazione dei dati relativi al traffico sia consentita sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento.

L'articolo 5 è stato soppresso dalla Commissione per ragioni di coordinamento, ma si può tranquillamente affermare che ciò sia avvenuto perché non si è compreso il tenore e la necessità del suo contenuto.

L'articolo 6 provvede ad autorizzare per il 2004 una spesa pari a 700 mila euro, al fine di assicurare il funzionamento nonché il potenziamento del Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia, organo che, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, esercita funzioni consultive e giurisdizionali di appello nella regione. La norma si è resa necessaria a seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, il 7 novembre 2003, del decreto legislativo di riassetto della composizione e del funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana.

L'articolo 7 dispone che la sottoposizione a procedura fallimentare delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di *leasing* non comporta né la possibilità per il curatore di optare per lo scioglimento dei contratti né, tantomeno, lo scioglimento automatico di questi ultimi. Quindi, poiché nonostante la procedura concorsuale, i contratti di *leasing* non si considerano sciolti, resta ferma la facoltà per l'utilizzatore di acquistare la proprietà del bene verso il pagamento del relativo prezzo.

In assenza di una disciplina organica della materia, le interpretazioni giurispru-

denziali, in più occasioni, hanno sancito l'applicazione in via analogica delle disposizioni previste dagli articoli 1526 e seguenti del codice civile, in materia di vendita con riserva della proprietà, anche ai contratti di locazione finanziaria di tipo traslativo e, in particolare, alla risoluzione anticipata di contratti per inadempimento o per altre ragioni tassativamente previste dal codice.

Tali interpretazioni, relative prevalentemente a casi di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore, hanno trovato fondamento nella considerazione che il canone di locazione finanziaria di tipo traslativo ha essenzialmente la funzione di anticipazione rateizzata del prezzo di acquisto del bene alla scadenza prevista dal contratto. In effetti, è sulla natura del contratto di *leasing* che si interviene, anche al fine di comprendere fino a che punto tale contratto sia un contratto di locazione assimilabile alla classica locazione, prevista espressamente dal nostro ordinamento, o se invece si tratti di un contratto particolare in cui il canone di locazione non viene pagato soltanto per l'utilizzazione del bene, ma quale anticipato prezzo di acquisto del bene stesso.

È stata, pertanto, disposta la restituzione all'utilizzatore della parte del prezzo d'acquisto corrisposta prima della risoluzione, al netto del compenso per l'uso del bene stesso, oltre al risarcimento del danno, in analogia con quanto previsto per la risoluzione anticipata del contratto di vendita con riserva della proprietà.

Le pronunce giurisprudenziali hanno inoltre rilevato che il concedente assume nell'operazione, sia essa di *leasing* traslativo o di godimento, il ruolo d'intermediario finanziario cui resta estranea l'utilità alla cui soddisfazione il bene è destinato, che è unicamente quella dell'utilizzatore del bene. Anche nell'ipotesi di assoggettamento del concedente a procedure concorsuali, si deve ritenere prevalente l'esigenza dell'utilizzatore del bene finanziato con il *leasing* di preservarne l'utilizzo,

mantenendo al contempo l'aspettativa dell'acquisto del bene alla scadenza del contratto.

Nella relazione si legge che divergenti pronunce giurisprudenziali riguardanti le conseguenze del fallimento del concedente hanno però condotto ad un'incertezza sul regime applicabile; in particolare, una recente sentenza della Corte di cassazione del 9 aprile 2003, la n. 5552, ha sancito, in relazione al fallimento nel 1998 di una piccola società di *leasing*, lo scioglimento dei contratti di *leasing*, smentendo così le interpretazioni sulla base delle quali le agenzie internazionali di *rating* attribuivano il massimo *rating* alle operazioni di cartolarizzazione italiana.

PRESIDENTE. Onorevole Falanga, si avvii a concludere.

CIRO FALANGA, *Relatore*. Concludo, Presidente.

A seguito di tale pronunciamento, le agenzie di *rating* sono intenzionate a ridurre il *rating* a tutte le operazioni italiane, con conseguenze drammatiche per il settore del *leasing* nel suo complesso, ove con apposita norma non si proceda a ristabilire la certezza di contesto giuridico cui si era fatto affidamento. Ragioni di tutela dell'utilizzatore, anche quale contraente debole, e identità di *ratio* con le norme fallimentari in tema di riserva della proprietà e di finanziamenti bancari rendono indispensabile un immediato chiarimento in via normativa dell'incertezza sul trattamento in sede concorsuale dei contratti di locazione finanziaria, sia a carattere traslativo sia di godimento, cui, a questi limitati fini, si equiparano. La norma in questione è, pertanto, intesa a chiarire l'applicabilità, anche al contratto di locazione finanziaria stipulato da intermediari finanziari a ciò autorizzati, del principio della continuazione del rapporto in caso di assoggettamento del concedente a procedure concorsuali.

L'articolo 8 del decreto-legge in esame provvede alla copertura finanziaria, mentre l'articolo 9 stabilisce che le disposizioni dello stesso decreto entrano in vigore il

giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 1, 6 e 8, la cui entrata in vigore è posticipata al 1° gennaio 2004.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Sta bene.

È iscritto a parlare l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, intervengo con riferimento, in particolare, ad una parte del provvedimento in esame. Mi riferisco all'inserimento, a mio avviso improprio e in qualche modo forzato, in un decreto-legge, che nasce per garantire il funzionamento del tribunale delle acque, di un tema di grande rilevanza come quello delle norme per il funzionamento e l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento agli articoli che riguardano il mantenimento dei dati di traffico telefonico e su Internet, al fine di consentire le indagini dell'autorità giudiziaria e l'attività investigativa delle forze di polizia.

Questa è, a mio parere, la prima anomalia riscontrabile. Il decreto-legge in esame, che nasce per affrontare una questione rilevante come il funzionamento del tribunale delle acque, contiene, impropriamente, norme di tutt'altro genere e rilievo, concernenti sia i profili della tutela della libertà individuale e collettiva delle persone sia i profili che riguardano la tutela e la protezione dei dati personali.

Il Governo e la maggioranza hanno motivato tali misure, sia in sede di Commissione sia nella relazione, definendole urgenti e necessarie per il proseguimento di alcune importanti indagini della magistratura e, in generale, per garantire, nell'ambito della lotta al terrorismo, la pos-

sibilità di intervenire utilizzando fonti e dati derivanti dai contatti telefonici tra le persone ed anche dai contatti — è questa la novità di maggiore rilievo — tra le persone mediante Internet.

Si tratta dunque di un provvedimento che desta preoccupazione, in primo luogo per la forma utilizzata, quella del decreto-legge. Tale strumento, infatti, secondo quanto previsto dalla Costituzione, va utilizzato con « parsimonia », e, soprattutto, quando vi sono motivi di urgenza non derogabili. Non soltanto la materia in esame non richiedeva tale intervento, perché, fortunatamente, le indagini della magistratura si stavano svolgendo con le norme previgenti senza, a mio avviso, subire né ritardi né danni, ma il bene che tale normativa va ad intaccare è un bene di tale rilievo, anche in base alla Costituzione, da meritare un approfondimento serio in sede parlamentare, senza il ricatto dell'approvazione a pena di decadenza di un decreto-legge.

In Commissione si sono svolte alcune importanti audizioni sul decreto-legge in esame. Ricordo, in quanto ritengo che debba essere considerata con attenzione da parte della Camera e del Parlamento intero, l'audizione del Garante per la protezione dei dati personali, professor Rodotà, che in maniera puntuale e precisa ha segnalato — e la Commissione ha accolto alcuni rilievi — tutti i rischi che tale normativa, così com'è stata introdotta dal Governo e se dovesse essere approvata dal Parlamento, può determinare in materia di garanzie delle libertà individuali e della tutela della *privacy*.

Non si possono in alcun modo utilizzare per Internet le stesse forme di controllo e di intercettazione che vengono utilizzate per i contatti telefonici. Infatti, i collegamenti e i contatti che avvengono tramite Internet sono diventati un grande spazio pubblico democratico che merita una tutela particolare: tale necessità è stata colta anche da questa Camera con l'approvazione della mozione Folena ed altri n. 1-00215. Pertanto, i collegamenti via Internet non possono essere oggetto di restrizioni senza che queste siano forte-

mente motivate e legate al perseguimento di reati e comportamenti specifici messi in atto attraverso un uso illegittimo dello spazio stesso.

L'esempio di maggiore rilievo ed importanza, anche dal punto di vista dei risultati delle investigazioni, è costituito dal modo in cui si affronta la necessità di colpire i pedofili che usano Internet quale strumento non solo di contatto ma anche di commissione di reati nei confronti dei bambini e degli adolescenti.

Ebbene, abbiamo constatato — e ce lo insegnano le numerose inchieste che, fortunatamente, la magistratura e le forze dell'ordine, ne va dato atto, portano avanti con esiti positivi — come vi siano già gli strumenti per poter perseguire reati gravi, quali quelli collegati alla pedofilia commessi attraverso l'uso di Internet, mediante gli attuali mezzi ordinari di investigazione, di intervento e di repressione dell'uso improprio di questo importante spazio di comunicazione, che è in espansione e in crescita.

Il gruppo dei Verdi si domanda per quale motivo sia stata avvertita l'esigenza di andare ad equiparare in maniera forzata, dal punto di vista della necessità di controllo, l'uso di Internet alle telefonate e ai contatti telefonici. Non vi è né una ragione investigativa, né una ragione di carattere generale.

Vi è, a mio avviso, la tendenza autoritaria — che questo Governo e questa maggioranza hanno manifestato già più volte e in più settori — di avere la presunzione di poter costruire una rete di controllo e una rete disciplinare di autoritarismo moderno nei confronti dei nuovi spazi di comunicazione che l'innovazione tecnologica ci consegna; questa tendenza, attraverso una repressione preventiva, consente di creare un controllo particolare ed invasivo nei confronti dei comportamenti individuali e collettivi, anche quando non hanno niente a che vedere con la commissione o con la preparazione di reati.

Nel corso dei lavori in Commissione vi è stato, in realtà, un parziale accoglimento di questo ragionamento: credo si tratti di una questione rilevante che sta a cuore,

con livelli diversi di preoccupazione e di tono, non solo ai Verdi e all'opposizione ma a tutte le forze politiche e a tanti colleghi della maggioranza. In realtà, si è modificato il decreto-legge nella parte relativa ai contatti derivanti dalle comunicazioni via Internet, introducendo il concetto nuovo della corrispondenza telematica. Anche su quelle che, banalmente, definiamo la posta elettronica e la comunicazione via *e-mail* tra poste elettroniche che fanno capo a diversi soggetti, ci domandiamo se sia necessario — qui si sostanzia la critica forte che i Verdi avanzano a questa parte del decreto-legge — mantenere una sorta di equiparazione tra i contatti telefonici e quelli che avvengono tra le persone attraverso l'uso della posta telematica. Lo dico in maniera provocatoria ma credo che ciò abbia un fondamento: è come se tenessimo un registro aggiornato di tutta la corrispondenza cartacea che nel paese viene scambiata; è come se in ogni ufficio postale — oggi è questo il paragone corretto che dobbiamo fare — ci fosse l'elenco (e fosse tenuto a disposizione per un certo numero di mesi) di tutta la corrispondenza ordinaria che avviene tra le persone.

Oggi la forma moderna di comunicazione è la posta elettronica e noi vogliamo introdurre un controllo sulla stessa, fosse anche solo un controllo sui contatti — e, certamente, non sul contenuto — tra le diverse persone. Tuttavia, sappiamo che, attraverso l'informazione e i dati risultanti dai contatti di posta elettronica tra le diverse persone, possiamo risalire ad abitudini, a comportamenti abituali, ad orientamenti di carattere religioso, politico e sessuale. Cosa c'entra questa grande banca dati che si vuole creare con la necessità di colpire la commissione di reati ed individuare i responsabili di atti criminosi, realizzati attraverso o con il concorso di Internet? Noi Verdi avremmo preferito — questo era il senso di un nostro emendamento presentato in Commissione — che tutta la materia e ciò che riguardava la necessità di un controllo su Internet fossero stralciati da questo decreto-legge, proprio per la particolarità degli argo-

menti che anche in considerazione dei rilievi sollevati dal Garante della *privacy* —, non possono mai diventare oggetto di un'azione repressiva, da parte del Governo o del Parlamento, che non faccia un esame dei diversi valori in campo: da una parte, la tutela dei dati personali, della *privacy*, delle libertà individuali e collettive e, dall'altra, la lotta al terrorismo, la prevenzione dei reati e la necessità di individuare i responsabili di azioni criminali che si avvalgono anche dell'uso di Internet.

Ancora oggi noi riteniamo che lo stralcio integrale di questa materia sia la strada migliore per poter tornare ad affrontare in maniera seria, rigorosa ma rispettosa dei diritti la necessaria tutela di Internet e dei dati personali, introducendo eventualmente, dopo un attento esame, forme di controllo che non siano invasive dei principi e dei diritti fondamentali. Se la scelta, invece, è quella di mantenere, seppure in forma più attenuata, il passaggio dal controllo generico e generale di tutto ciò che avviene su Internet al controllo della semplice corrispondenza telematica, noi diciamo che è una scelta che non ci convince e che contrasteremo con emendamenti, perché la riteniamo pericolosa per i suoi effetti e per le sue conseguenze sulla tutela delle libertà e dei dati personali in questo settore.

Vi è poi un'altra riflessione riguardante i dati telefonici. Il nostro è un paese che spende molto — a volte anche a sproposito — sulle intercettazioni telefoniche e sulla capacità investigativa assegnata solo e unicamente a questo strumento di prevenzione e di repressione dei reati. Non è vi paese in Europa nel quale i contatti telefonici — non il contenuto, su cui sappiamo deve esservi espressamente un'autorizzazione dall'autorità giudiziaria — vengano conservati per un periodo di tempo così lungo e così ampio. Non vi è paese in Europa in cui sia previsto un lasso di tempo così ampio per tenere in una grande banca dati le informazioni telefoniche riguardanti la generalità dei cittadini, non i cittadini che vengono accusati di un determinato reato e su cui vi sono le indagini della magistratura, ma la ge-

neralità dei cittadini! Durante una delle audizioni in Commissione giustizia ci è stato detto che vi sono 500 miliardi di dati che vengono conservati a vario titolo senza alcuna garanzia e che riguardano la vita di ognuno di noi!

Noi Verdi crediamo che anche su questo punto vada introdotta una riflessione su una limitazione temporale. Anche qui, parzialmente, la Commissione ha fatto una qualche riflessione positiva in questa direzione: tuttavia, riteniamo che sia ancora troppo poco. È eccessivo il tempo in cui questi dati vengono conservati e vengono tenuti nella disponibilità di interventi che non sempre sono leciti e che hanno a che fare con un esercizio legittimo della giustizia.

Per concludere, noi ci auguriamo che l'occasione di questa discussione — impropria in un decreto-legge sbagliato —, che andava fatta su un piano completamente diverso, rappresenti però un'occasione affinché il Parlamento prenda coscienza e conoscenza del fatto che parliamo della tutela dei dati personali, un tema che non a caso è stata inserita anche nella Convenzione di Nizza e nei lavori preparatori della nuova Costituzione europea: quindi, si tratta di una questione relevantissima in questa epoca moderna di comunicazione telematica. Il Parlamento non può affrontarla come fosse una discussione di *routine* o peggio una discussione ingabbiata dentro le procedure tipiche della conversione in legge di un decreto-legge adottato dal Governo. Noi Verdi ci opporremo a questo decreto-legge se non verranno accolti alcuni degli emendamenti che vanno nella direzione che abbiamo indicato, con particolare riferimento a questa parte. Ci opporremo, con la convinzione che è necessario lanciare un messaggio di libertà, di capacità di tenere insieme interessi diversi, meritevoli tutti di una tutela da parte della legge nazionale.

Ci opporremo perché guardiamo con forte preoccupazione al rischio di uno Stato di polizia moderno, basato sulla creazione di grandi banche dati da utilizzare, a seconda dei momenti, più che per prevenire i reati, per controllare i com-

portamenti sociali, culturali, religiosi, sessuali, politici dei cittadini italiani. Su questo invitiamo il Governo, il Parlamento, l'opposizione — che ovviamente già in Commissione ha condotto una battaglia di civiltà —, ma anche i colleghi della maggioranza, a riflettere prima di approvare superficialmente e frettolosamente norme che incideranno fortemente sulla vita e sulla libertà di ognuno di noi (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

**BEATRICE MARIA MAGNOLFI.** Signor Presidente, per prima cosa voglio riconoscere il valore della discussione che abbiamo svolto in Commissione giustizia (discussione, per la verità, già affrontata precedentemente in quest'aula, quando approvammo, all'unanimità, le mozioni Folena e Leone), anche se in quella sede abbiamo avuto pochissimo tempo.

Lo sottolineo per ribadire, ancora una volta, come ha già fatto il collega Cento, la contrarietà del nostro gruppo al ricorso massiccio, indiscriminato ed ingiustificato alla decretazione d'urgenza. In questo provvedimento si mettono insieme il tribunale delle acque, i giudici onorari, la questione delicatissima del trattamento dei dati personali e tutto ciò che essa sottende. Si mettono insieme argomenti completamente diversi, nel valore e nella qualità.

Il ricorso alla decretazione d'urgenza non si giustifica, a nostro parere: la straordinaria necessità ed urgenza può essere giustificata soltanto perché c'è l'abitudine di procedere in maniera sommaria ed emergenziale su questioni che meriterebbero di essere affrontate in modo più sistematico. Mi riferisco, in particolare, allo statuto dei giudici onorari, materia importantissima, sulla quale si continua ad operare con l'istituto della proroga anziché affrontare la questione nel suo complesso.

Il lavoro della Commissione, tuttavia, ha avvertito il limite di una discussione costretta entro ambiti temporali ben definiti e ristretti, quando invece vi era

l'esigenza di discutere senza scadenze di tempo sulle questioni sollevate dagli articoli 3, 4 e 5 del provvedimento in esame.

In questi articoli, infatti, si riscrive l'articolo 132 del codice per il trattamento dei dati personali, entrato in vigore il 1° gennaio 2004 dopo essere stato approvato con decreto legislativo nel giugno 2003. Si tratta, tra l'altro, di un codice che è frutto di un lavoro lungo ed attento da parte della commissione appositamente insediata dal Ministero della funzione pubblica e che, con il decreto-legge in esame, si è voluto modificare in maniera anche sostanziale, prima ancora di aver verificato l'efficacia della nuova normativa rispetto ad una materia così complessa e delicata.

Infatti, la questione che sta dietro al decreto-legge e ai citati articoli in particolare è di enorme importanza per ogni paese democratico, poiché investe la qualità stessa della democrazia. Noi sappiamo, infatti, che vi sono molti tipi di democrazia, ma quello che va fatto è un ragionamento di tipo qualitativo, che riguarda le garanzie fondamentali, quali sono quelle sottese a tali articoli. Mi riferisco al diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati sensibili, questioni che sono sancite — e il percorso non è stato breve — in tutti gli atti nazionali e internazionali, ed anche nella Costituzione.

Si tratta di una questione enorme, che sta a cuore soprattutto a chi, come noi, si batte, con coerenza per la modernizzazione del paese, nell'ottica degli obiettivi sanciti dal Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 2000, e dunque è impegnato nella costruzione della società della conoscenza.

Pensiamo, tuttavia, che si debba dedicare altrettanta energia a prevenire il rischio che la società della conoscenza possa assumere i tratti di una società della sorveglianza o del controllo dei cittadini. Si tratta di questioni che attengono alla libertà e che del resto, come è stato già ricordato, erano già comprese nel testo della mozione presentata dal collega Follena, sottoscritta da numerosi deputati e approvata dall'Assemblea quasi all'unani-

mità, contenente indirizzi che si sono rivelati preziosi anche nella discussione svolta presso la Commissione giustizia.

I Democratici di sinistra hanno creduto (ma anche altri colleghi, appartenenti alla maggioranza, hanno ritenuto fondate tali osservazioni) che fosse importante inquadrare tale questione nel quadro di un bilanciamento tra le esigenze di tutela dei diritti di libertà, da una parte, e quelle relative alla sicurezza, dall'altra. Ci troviamo, infatti, in una fase difficile, perché vi è l'esigenza di combattere il terrorismo e la criminalità organizzata. Occorre, dunque, mettere a disposizione delle indagini gli strumenti necessari, ma ciò va perseguito nell'ambito di due principi ritenuti fondamentali: il principio di efficacia e quello di proporzionalità.

Abbiamo richiesto, in tal senso, lo svolgimento di alcune audizioni informali, che sono state molto interessanti. Sono stati auditi il Garante per la protezione dei dati personali, il professor Stefano Rodotà, ed il Procuratore nazionale antimafia, Pier Luigi Vigna, i quali ci hanno illustrato, anche sulla base della loro importante esperienza, la rilevanza delle questioni che stiamo affrontando.

Grazie a tale dibattito, che giudico serio (lo affermo perché ritengo che ciò non accada sempre nelle Commissioni, ma questa volta reputo giusto esprimere un tale giudizio), il testo del decreto-legge ha subito modifiche piuttosto importanti per quanto concerne sia la durata della conservazione dei dati, sia la definizione dei dati da conservare. Il testo originario del provvedimento, infatti, parlava molto genericamente di « traffico », senza specificare a quale tipo di traffico si facesse riferimento. È stato limitato e circoscritto, in tal modo, un possibile sbilanciamento, proprio alla luce del principio di proporzionalità delle esigenze della sicurezza rispetto a quelle relative alla tutela della libertà, riducendo da cinque a quattro anni la durata della conservazione dei dati telefonici e specificando che si tratta di mantenere e conservare non i dati relativi

all'intero traffico Internet, ma solamente quelli attinenti alla corrispondenza in via telematica.

Vorrei affermare da subito, con grande pacatezza, che su questo aspetto non siamo d'accordo, e che rimane un'importante punto di differenziazione rispetto al testo giunto all'Assemblea, sul quale ci batteremo, attraverso le nostre proposte emendative, nel seguito della discussione in questa sede. Non siamo d'accordo su tale aspetto, perché il ragionamento si inquadra in un contesto — che ho già illustrato — caratterizzato dalla particolare fase storica in cui viviamo e dal rischio di intensificazione degli strumenti di controllo, di identificazione e di sorveglianza sui cittadini, sui loro dati sensibili e sul loro stesso corpo.

Il professor Rodotà ha scritto che il corpo umano sta diventando una *password*: l'iride, le impronte digitali, un pezzo della nostra identità fisica, sembrano non avere più valore, non avere più diritto ad essere tutelati, in una fase in cui le contraddizioni si moltiplicano. E pensare che, a livello europeo, già da molto tempo si è aperto un dibattito concernente la brevettabilità del *software* o, addirittura, di ogni singola idea, di ogni singolo pacchetto *software*! Da una parte, c'è un'attenzione quasi ossessiva per la tutela della proprietà intellettuale; dall'altra, si registra un'invasività molto forte rispetto a beni di ben altra rilevanza, quali la stessa identità personale dei cittadini.

Venendo al testo del provvedimento e, più direttamente, alla questione sulla quale non siamo d'accordo, cosa significa conservare la corrispondenza in via telematica (ovvero quella che chiamiamo, più semplicemente, posta elettronica), sia pure per un lasso di tempo minore rispetto a quello originariamente previsto (siamo passati da cinque anni a due)?

Noi pensiamo, intanto, che vi sia un discrimine sottile tra l'accesso ai dati di traffico, ai collegamenti, e l'accesso ai contenuti. L'abbiamo detto anche in Commissione, ma vogliamo ripeterlo in questa sede perché si tratta di un punto fondamentale: Internet è diverso dalla comuni-

cazione attraverso il telefono. Internet è un grande spazio di libertà. La navigazione in Internet è diventata un modo per esercitare quegli stessi diritti che, prima, denominavamo diritti di espressione delle convinzioni religiose, di manifestazione del pensiero e persino di associazione. In rete, tali diritti acquistano una connotazione diversa, ma si tratta pur sempre degli stessi, sacrosanti diritti, i quali vanno tutelati anche in questo nuovo spazio che la tecnologia offre ai cittadini.

Pensiamo che invadere lo spazio di Internet con strumenti di controllo che rischiano di non essere proporzionati all'obiettivo della sicurezza (che pure riteniamo importante), sia pure nel limitato campo della posta elettronica, rappresenti un passo estremamente rischioso. Vorremmo avere più tempo per discuterne e vorremmo anche dare il nostro contributo. Crediamo, altresì, che un contributo importante possa venire anche da chi, in questi anni, ha svolto un ruolo ed ha maturato un'esperienza significativa in tale campo: il Garante per la protezione dei dati personali, il quale, peraltro, si è mostrato disponibile a collaborare con noi.

Riteniamo che la disposizione in questione vada cancellata dal testo che l'Assemblea si accinge ad approvare — è questa la condizione per avere il nostro consenso — perché temiamo che l'intervento relativo alla corrispondenza in via telematica possa preludere all'invasione dello spazio di Internet.

Ho parlato del principio di proporzionalità, ma c'è anche il principio di efficacia. Noi riteniamo che la grande criminalità ed il terrorismo internazionale siano in possesso, purtroppo, di sistemi assai sofisticati, che consentono di aggirare anche questo tipo di controlli e di strumenti.

Dunque, sorvegliare tutti i cittadini in modo indiscriminato e preventivo, senza colpire chi realmente attenta alla sicurezza degli stessi, costituirebbe una beffa ed una violazione inutile dei diritti sacrosanti di libertà.

Per quanto riguarda il principio di efficacia, abbiamo anche il timore che tutto ciò si risolva semplicemente in un